

Ord. Dir. n. 187/R.O.

Avellino, lì 08 maggio 2018

IL DIRIGENTE

Visto che la Regione Campania, con provvedimento prot.n.2018.0282104 del 03/05/2018, ha autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica denominata "101° Giro d'Italia-8^ tappa Praia a Mare- Montevergine di Mercogliano", prevista per il giorno 12 maggio 2018;

Vista l'Ordinanza del Prefetto di Avellino n. 37/18/CT/Area/III del 08/05/2016 nella parte in cui recita durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione" è fatto divieto a tutti i conducenti dei veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti" e quella in cui recita "è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

Rilevato che il percorso della gara ciclistica potrebbe essere intersecato nei due sensi di marcia da veicoli provenienti da Via Molinelle nella parte ricadente nel territorio comunale;

Considerato che per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina della sosta e della circolazione nell'area

Visti: gli artt. 5-6-7-143-157 del vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285;

Visto: il Regolamento di Esecuzione e Attuazione del vigente Codice della Strada D.P.R 16/12/1992 n. 495 e

Visto il D. L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Per quanto in premessa riportato per il giorno 12 maggio 2018, dalle ore 14.00e fino al termine della

- 1. L'istituzione del senso unico di marcia in Via Molino Infornata con direzione di marcia da Viale Italia
- l'istituzione del senso unico di marcia in Via Cupa Macchia da Via Molino Infornata a Via A. Grella;
- 3. L'obbligo per i veicoli provenienti da Via A.Grella di svoltare a sinistra e proseguire in direzione di
- 4. Che è fatto comunque obbligo a tutti i veicoli provenienti da aree o strade che si intersecano con le predette strade, rispettare le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione, che dovrà essere munito di appositi segni di identificazione;

DISPONE

- All'A.C.S. l'attuazione del dispositivo con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, con obbligo di apposizione della necessaria segnaletica provvisoria di preavviso, obbligo, deviazione e transennamento, il tutto nel rispetto
- agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e della forza pubblica, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza;
- la presente ordinanza, sia resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell'Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente;

- la revoca di ogni altra precedente disposizione in materia.

AVVISA

che, come previsto dall'art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. Regionale della Campania oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione, *ex* D.P.R. n.1199/1971;

che, in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Il Comandante Michele Arvonio